



CARLO ALBERTO ECC. ECC.

Valendoci delle facultà straordinarie attribuite al Nostro Governo dalla legge del 2 agosto prossimamente passato;

Sull'avviso conforme del Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Cesserà intieramente qualunque effetto delle sentenze pronunciate per fatti politici posteriormente al 1.° di gennaio 1821 sino alla promulgazione dello Statuto; salvi però i diritti che in conseguenza di quelle si fossero acquistati o devoluti a' terzi.

2. Gl'impiegati civili di ogni ordine destituiti per fatti politici nel periodo di tempo anzidetto sono reintegrati nei loro gradi all'effetto di essere ammessi alla pensione di ritiro che potrebbe loro spettare secondo i veglianti regolamenti, se avessero continuato nei loro impieghi rispettivi.

3. Ai figli ed alle vedove degl'impiegati, di cui nell'articolo precedente ed ora defunti, che si trovassero in istrettezze, è concesso un equo compenso; ad un qual fine sarà istituita una Commissione incaricata di proporre le relative basi.

Il guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei luoghi e modi soliti, inserto negli atti del Governo e registrato nell'Ufficio del Controllo Generale.

Dato in Torino il quattordici di ottobre 1848.

CARLO ALBERTO

V.° PINELLI. – V.° DI REVEL. – V. COLLA.

F. MERLO